

Marcianise, 11/08/2017

ALLE FAMIGLIE
ALL'ALBO PRETORIO DEL SITO WEB

Oggetto: Informativa in merito alla Legge n. 119 del 31/07/2017 inerente “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Si rende noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 5 agosto u.s., la legge in oggetto che ha convertito il decreto del 07/06/2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Per effetto di tale normativa, cambiano dal prossimo anno scolastico 2017/18, gli adempimenti per l'iscrizione a scuola. Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini non vaccinati non potranno essere iscritti. Invece, per gli alunni della scuola primaria e secondaria, l'obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al Tribunale dei Minori

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, hanno l'obbligo di richiedere, alternativamente, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione delle vaccinazioni;
- l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
- copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'asl per eseguire le vaccinazioni.

Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione (con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000) e presentare successivamente copia del libretto. La semplice presentazione alla asl della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la asl provveda ad eseguire la vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all'asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario 'recuperare' somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

Per la fase di prima applicazione del decreto, si prevede che entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo e entro il 10 settembre per i nidi si presenti la relativa documentazione o l'autocertificazione per tutte le casistiche summenzionate. Inoltre: entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. Dall'a.s. 2019/20 è invece prevista un'ulteriore semplificazione e gli istituti dialogheranno direttamente con le asl per verificare lo stato vaccinale degli studenti

Tra le novità del decreto, ne ricordiamo una introdotta nel passaggio al Senato e che entrerà in vigore dall'anno scolastico 2019-20, qui sintetizzata:

- i dirigenti scolastici, entro il 10 marzo, trasmettono alle aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico successivo (in fase di prima applicazioni, pertanto, la procedura riguarderà le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021);
- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione;
- i dirigenti scolastici invitano, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente;
- i dirigenti scolastici, dopo l'invito suddetto, trasmettono all'ASL, entro il 20 luglio, la documentazione pervenuta o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito, per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni;

La procedura sopra descritta si conclude con la conferma che il mancato adempimento, relativo alle vaccinazioni prescritte, determina:

1. la decadenza dall'iscrizione per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia;
2. il pagamento della sanzione prevista (da 100 a 500 euro) per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale.

Per gli alunni, dunque, delle scuole primarie, secondarie e dei centri di formazione professionale, la mancata vaccinazione non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Alla luce di quanto su-esposto, si invitano i genitori/tutori degli alunni iscritti per l'a.s. 2017/18 al Ns. Istituto, a consegnare copia del libretto delle vaccinazioni dei propri figli, oppure a compilare la dichiarazione sostitutiva della documentazione entro il 10/09/2017; Tale dichiarazione, reperibile dal sito web o presso u.r.p., andrà comunque integrata con la relativa documentazione entro il 10/03/2018.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Domenico Caroprese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,

comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993